

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto;

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124 recante attuazione della direttiva 2008/72/CE relativa alla commercializzazione di piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2012, n. 267 recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione e a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione delle sementi di tali ecotipi e varietà;

Considerata la necessità di recepire, in via amministrativa, la direttiva 2013/45/UE;

Decreta:

Art. 1.

All'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera F) piante ortive, nella tabella b) peso minimo del campione i termini «*Lycopersicon esculentum* Mill.» Sono sostituiti dai termini «*Solanum lycopersicum* L.».

Art. 2.

All'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sezione II Colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore i termini «*Lycopersicon esculentum* Mill.» Sono sostituiti dai termini «*Solanum lycopersicum* L.».

Art. 3.

All'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sezione II Colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore, lettera A9 Ortive, tavola A i termini «*Lycopersicon esculentum* Mill.» Sono sostituiti dai termini «*Solanum lycopersicum* L.».

Art. 4.

All'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, i termini «*Lycopersicon esculentum* Mill.» Sono sostituiti dai termini «*Solanum lycopersicum* L.».

Art. 5.

Agli allegati I e II del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, i termini «*Lycopersicon esculentum* Mill.» Sono sostituiti dai termini «*Solanum lycopersicum* L.».

Art. 6.

All'allegato A del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, i termini «*Lycopersicon esculentum* Mill.» Sono sostituiti dai termini «*Solanum lycopersicum* L.».

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c) della legge 14 gennaio 1994 n. 20.

Roma, 20 dicembre 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 444

14A01709

DECRETO 11 febbraio 2014.

Rettifica del decreto 7 gennaio 2014 concernente l'iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

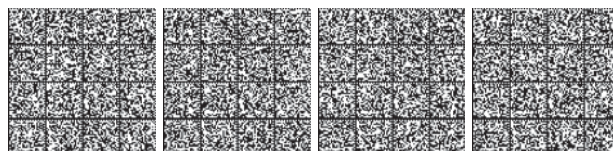
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2014 «Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21, del 27 gennaio 2014;



Vista la comunicazione pervenuta dalla Syngenta Italia S.p.A., del 28 gennaio 2014, con la quale si segnala l'erata attribuzione della denominazione Tallinn in luogo di SY Tallinn;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del citato decreto ministeriale del 7 gennaio 2014;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto ministeriale 7 gennaio 2014 «Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21, del 27 gennaio 2014, nella tabella mais, per la varietà indicata col codice 14495, la denominazione Tallinn è sostituita da SY Tallinn.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A01708

DECRETO 17 febbraio 2014.

Designazione dell'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»», in Palermo quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Vastedda della Valle del Belice», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 5 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 42 del 19 febbraio 2008, relativo alla designazione dell'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»» quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Vastedda della Valle del Belice» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 27 novembre 2007;

Visto il Regolamento (UE) n. 971 della Commissione del 28 ottobre 2010 con il quale l'Unione europea ha

provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Vastedda della Valle del Belice»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 5 febbraio 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. All'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»», con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 5 febbraio 2008 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è rinnovata la designazione quale Autorità pubblica incaricata di espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione di origine protetta «Vastedda della Valle del Belice», registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 971 della Commissione del 28 ottobre 2010.

Art. 2.

1. La presente designazione comporta l'obbligo per l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Vastedda della Valle del Belice», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

